



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 98

Oggetto:

“Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula della stessa con gli Enti gestori di Comunità alloggio per disabili psichici al fine di regolarne i rapporti con questo Comune”

L'anno duemiladiciannove, il giorno DODICI (12) del mese SETTEMBRE, alle ore 12:30, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LA ROSA	Salvatore	V. Sindaco
3) RIPA	Maria Rosa	Assessore
4) NARDO	Sebastiano	Assessore
5) FAVARA	Massimiliano	Assessore

Presente	Assente
<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale DOTT. GIAMPORCARO DANIELI

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li, 11-09-2019

La Responsabile dell'Area I
V. Area I
Vincenza

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 11-09-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppa Ferrauto

La sottoscritta Vincenza Vacirca, nella sua qualità di Responsabile dell'Area I, sottopone alle valutazioni della G.M. la seguente proposta di deliberazione: "Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula della stessa con gli Enti gestori di Comunità alloggio per disabili psichici al fine di regolarne i rapporti con questo Comune".

PREMESSO:

CHE la L.R. n. 22/86, prevede di effettuare in favore di soggetti con gravi disagi psichici e/o dimessi da ospedali psichiatrici, senza un adeguato supporto familiare, interventi di ricovero presso strutture che assicurino al loro interno condizioni di vita dignitose ed una convivenza di tipo familiare, al fine di pervenire alla tutela della salute della persona umana ed al suo reinserimento sociale;

CHE le LL.RR. n.68/81 e n.16/86 riportano disposizioni in materia di integrazione dei soggetti disabili e la legge-quadro n.104/92 d'indirizzo in materia di tutela delle persone handicappate;

VISTA la circolare n.3 del 14 giugno 2000, recante "Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili;

VISTA la circolare n.14 del 10/07/2008, concernente "Qualità dei servizi: convenzioni e rette di ricovero";

VISTA la circolare n. 8 del 27 giugno 1996 con la quale l'Assessorato EE.LL. ha emanato direttive circa l'affidamento dei servizi socio-assistenziali, evidenziando, tra l'altro:

- che lo strumento della convenzione si rivela essenziale per la gestione dei servizi tra Comuni ed Enti affidatari e che ai sensi degli artt. 20 e 23 della legge n.22/86, la stipula delle convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i Comuni scelgono la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- che, per quanto attiene ai servizi residenziali, nella scelta degli enti assistenziali iscritti all'albo regionale per la gestione dei servizi residenziali, non si può non tenere nella dovuta considerazione, la libera opzione operata dall'utenza;

RILEVATO che con decreto presidenziale 4 giugno 1996, n.158, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del 10/08/96, che costituisce atto di indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standards organizzativi, sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo per la gestione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r.n.22/86, con riguardo anche alla tipologia comunità- alloggio per disabili psichici (lett. D);

RICHIAMATE le direttive emanate dall'ex Assessorato Enti Locali con circolare 28 novembre 2002, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 57 del 13/12/2002 da cui si evince:

- che la procedura riportata dal D.P.R.S. n. 158/96 a garanzia del diritto di quanti soffrono per una condizione di reale povertà, di non autonomia o incapacità di provvedere alle proprie necessità in ambito familiare, integra principi di sussidiarietà e di universalità, peraltro, confermati dalla legge n. 328/00;

CHE la mancata adozione dei provvedimenti formali di autorizzazione al ricovero, spesso lo stesso rifiuto opposto dai comuni alla stipula della convenzioni nell'intendimento di sfuggire all'assunzione dell'onere non solleva dall'obbligo del rimborso delle rette maturate ;

VISTO l'allegato Schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e gli Enti gestori di Comunità alloggio per disabili psichici, redatto dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base dei principi stabiliti dal D.P.R.S. 4 giugno 1996 n. 158 e degli schemi di convenzione-tipo elaborati dal Comitato regionale dei servizi socio-assistenziali, nella fattispecie allegato "D", nel quale sono previste le modalità del ricovero, nonché l'importo da corrispondere alla comunità sia del compenso fisso mensile, che della retta giornaliera;

VISTO l'avviso prot. n.21473 del 23/06/2016 con il quale l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali, Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali Serv. 5, "Anziani, Disabilità, tossicodipendenza", invita i Comuni che fanno richiesta di contributo di

cui all'art.76 c.4 l.r.2/02, per il ricovero dei disabili mentali presso Comunità alloggio ad adempiere agli obblighi previsti dalla l.r.22/86 e ad ogni disposizione legislativa vigente in materia, nonché ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Decreto Presidenziale del 04/06/1996 (*Approvazione degli schemi di convenzione tipo per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986 n.22*);

CHE l'inosservanza del suddetto avviso darà luogo ad interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte dell'Ass.to, come previsto dagli artt. 12 co.2 lettera f) e 24 della legge reg.le 22/86;

RITENUTO di dovere approvare il suddetto schema di convenzione, che viene allegato al presente atto, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

La Responsabile dell'Area I

Vacirca Vincenza

Vacirca V.

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che regola i rapporti tra questo Comune e gli Enti gestori di Comunità alloggio per disabili psichici, redatto dall'Ufficio Servizi Sociali, sulla base dell'allegato "D" al "D.P.R.S. n. 8 del 27 giugno 1996;
2. Dare atto che le convenzioni saranno stipulate dal Responsabile dell'Area I, in conformità allo schema che si approva;
3. Di stabilire che la convenzione sarà stipulata con la forma di scrittura privata, tra le parti e senza obbligo degli istituti di prestare depositi cauzionali o polizze assicurative a garanzia del Comune;
4. Di dare atto che la stipula delle convenzioni è subordinata alla presentazione da parte degli Enti Assistenziali di certificazioni attestanti quanto contenuto agli artt. 4 "Modalità di intervento" e 5 "Personale" dello schema di convenzione approvato;
5. Di autorizzare il Responsabile dell'Area I a predisporre tutti gli atti di competenza scaturenti dall'approvazione dell'atto.

Ed in relazione a quanto sopra;

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

VISTA la Legge 8/11/2000 n.328

VISTA la L.R. n. 22/1986;

VISTE le LL.R.44/91 e n.48/91;

VISTA la L.R. n.30/2000

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;


DELIBERA


di approvare integralmente la superiore proposta così come esplicita in narrativa;

- di autorizzare la Responsabile dell'Area I a sottoscrivere lo Schema di Convenzione di cui al punto precedente con gli Enti gestori di Comunità alloggio per disabili psichici;
- di dichiarare, con separata votazione effettuata nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R.n. 44/91.


Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Dr. Giuseppe Stefio

L'Assessore anziano




Il Segretario Generale
Dott. Daniele Giamporcuro



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____


Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 12/01/2018

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Generale

Dott. Daniele Giamporcuro



La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Il giorno nei locali tra
l'Amministrazione comunale di Carlentini legalmente rappresentata dal Capo Area I, Signora
Vincenza Vacirca, nata a Carlentini il domiciliata per la carica presso la Casa
Comunale e il sig. nato a il
..... nella qualità di legale rappresentante dell'Ente
....., con sede in iscritto
all'albo regionale ex art. 26 legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente
Assessorato regionale enti locali decreto n. del per svolgere attività
assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio con una capacità
ricettiva di n. posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Carlentini in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l' A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio,
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma 1° lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto,
- che il predetto Ente..... si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione della comunità alloggio sita in via..... inviati dall'Ufficio del servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della Azienda U.S.L.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. ... unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai previsti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'arti. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturandi il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'a.c. sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'a.c. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e lo utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tavola dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare gli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'a.c. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle << abilità quotidiane >>;
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare).....

L'ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dell'a.c., fornire apposita documentazione.

L'ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'ente si impegna ad assicurare del tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta ai compensi come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentante locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.c. corrisponderà all'ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.660,65 per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 22,11 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredata fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.c. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.c., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 19

Validità convenzione

La presente convenzione diventa valida a tutti gli effetti di legge, con la controfirma delle parti interessate. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- Il decreto assessoriale d'iscrizione all'albo regionale sezione inabili/disabili psichici tipologia comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di